

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 1254/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 10, l'International Financial Reporting Standard 11, l'International Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 12 maggio 2011 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 *Bilancio consolidato*, l'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*, l'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità* nonché il Principio contabile internazionale modificato (IAS) n. 27 *Bilancio separato* e il Principio contabile internazionale modificato (IAS) n. 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*. L'obiettivo dell'IFRS 10 è fornire un unico modello per il bilancio consolidato che prevede il controllo come base per il consolidamento di tutti i tipi di entità. L'IFRS 10 sostituisce lo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* e l'Interpretazione 12 dello Standing Interpretations Committee (SIC) *Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)* (SIC 12). L'IFRS 11 stabilisce i principi di rendicontazione contabile per le entità che sono parti di accordi a controllo congiunto e sostituisce lo IAS 31 *Partecipazioni in joint venture* e la SIC-13 *Entità a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti*

al controllo. L'IFRS 12 combina, rafforza e sostituisce gli obblighi di informativa per le controllate, gli accordi per un controllo congiunto, le società collegate e le entità strutturate non consolidate. A seguito di questi nuovi IFRS, lo IASB ha emanato anche lo IAS 27 modificato e lo IAS 28 modificato.

- (3) Il presente regolamento omologa l'IFRS 10, l'IFRS 11, l'IFRS 12 e gli IAS 27 e 28 modificati nonché le modifiche che ne derivano per altri Principi e interpretazioni. Tali Principi e le conseguenti modifiche a Principi e interpretazioni esistenti contengono alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono applicarsi in quanto l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Inoltre, tutte le conseguenti modifiche all'IFRS 9 che risultano dall'allegato al presente regolamento non possono essere applicate.
- (4) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che l'IFRS 10, l'IFRS 11, l'IFRS 12 e gli IAS 27 e 28 modificati soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

